

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICE MANNA - Presidente -  
 Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere -  
 Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -  
 Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -  
 Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Oggetto

Regolamento di  
competenza

Ud. 15/03/2016 - CC

R.G.N. 26356/2014

Caa. 20606  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso per regolamento di competenza 26356-2014 proposto  
da:

IMBRIANI 52 SRL, in persona del suo amministratore e legale  
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO  
SICILIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO  
MAGGI giusta procura a margine del ricorso;

C.U. + C.D.

*- ricorrente -**contro*


FIX DESIGN SRL ;

*- intimata -*

Avverso l'ordinanza n. R.G. 35169/2012 del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE  
D'ASCOLA.



*Handwritten signature or initials*

Fatti di causa e ragioni della decisione

Con ordinanza 2 ottobre 2014 il tribunale di Napoli si è spogliato in favore del tribunale di Monza della competenza a decidere su una causa promossa dalla società partenopea Imbriani per la risoluzione per inadempimento di contratti di fornitura di capi di abbigliamento stipulati con la convenuta venditrice FIX Design srl, società corrente in Carate Brianza.

Il tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta sulla base dell'art. 13 delle condizioni di contratto, che prevede la deroga in favore del tribunale di Monza.

Ha ritenuto che la clausola fosse stata specificamente approvata per iscritto in quanto era stata apposta seconda sottoscrizione "specificamente diretta a sottoscrivere le clausole vessatorie", sotto l'elenco numerico di esse: <<1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 e 13>>.

Imbriani ha proposto regolamento di competenza, notificato il 31 ottobre 2041.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie.

\*\*\*

Il ricorso è da ritenere fondato.

Risulta evidente la natura vessatoria di gran parte delle clausole riportate nei tredici articoli che compongono il formulario  
n. 26356-14 D'Ascola rel

contrattuale sottoscritto per adesione dal committente, giacchè esse contengono, a favore del predisponente venditore convenuto, una serie di condizioni elencate nel capoverso dell'art. 1341 c.c. La seconda sottoscrizione non vale a renderle efficaci, soprattutto in considerazione della circostanza che essa si riferisce a ben 12 dei 13 articoli contrattuali.

Rispetto alla risalente giurisprudenza citata a tal fine dal tribunale, per il quale la cumulativa elencazione numerica seguita da sottoscrizione per approvazione è sufficiente a farle ritenere operanti, prevale un fermo orientamento di legittimità che è dichiaratamente in senso opposto.

Si ritiene, in tema di clausole vessatorie, che si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo alcune siano vessatorie, dovendosi ritenere, per identità di "ratio", che neppure in tal caso è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle.

Le clausole vessatorie devono, infatti, essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che



tali non sono ed essere indicate specificamente in maniera idonea. (Cass. 4452/06;13890/05;16417/09)


Sembra opportuno ribadire che l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 cod. civ. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. 5733/08).

Nella specie, rileva l'art. 13, che contiene la deroga relativa alla competenza territoriale ed è elencato insieme a tutti gli altri articoli del contratto, con l'impercettibile esclusione del n.6.

La nullità della clausola impone l'accoglimento del ricorso e, previa cassazione dell'ordinanza impugnata, l'accertamento della sussistenza della competenza del giudice adito, il tribunale di Napoli, al quale le parti vanno rimesse, con termine per la riassunzione determinato in sessanta giorni.

Le spese possono essere liquidate in relazione al valore della causa e alla natura del procedimento in euro 1.200 per compenso e 200 per esborsi.

PQM



La Corte accoglie il ricorso. Cassa la ordinanza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Napoli. Rimette le parti al giudice competente con termine di sessanta giorni per la riassunzione.

Condanna parte intimata alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 1.200 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2<sup>a</sup> sezione civile tenuta il 15 marzo 2016

Il Presidente

Dr Felice Manna



Il Funzionario Cancellario  
Giuseppina ODDO  
*ddob*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 12 OTT. 2016



Il Funzionario Giudiziale  
Giuseppina ODDO  
*ddob*

*JM*